

Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche (Ocrcei)

del

Avamprogetto del 17 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

vista l'appendice 1.7 numero 3.3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. il calcolo dei costi computabili delle misure concernenti le centrali idroelettriche di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque (LPAc) e all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla pesca (LFSP) che insorgono a seguito degli effetti di dette misure sull'esercizio;
- b. l'assegnazione dell'indennizzo per tali costi, nonché
- c. il versamento dell'indennizzo per tali costi.

Art. 2 Costi computabili

¹ Se le misure di risanamento hanno effetti sull'esercizio di una centrale idroelettrica e comportano una minor produzione energetica o uno spostamento nel tempo della produzione energetica, i mancati ricavi che ne derivano sono considerati costi imputabili ai sensi dell'appendice 1.7 numero 3.1 lettere c ed e OEn.

² I costi sono computabili durante 40 anni dall'inizio dall'attuazione delle misure di risanamento. Ciò non si applica all'indennizzo dei costi computabili secondo l'appendice 1.7 numero 3.1 lettera e OEn.

Art. 3 Mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica

¹ I mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica, considerati come costi computabili, sono calcolati per ogni anno d'esercizio come segue:

- a. per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effet-

RS

1 RS **730.01**

2 RS **814.20**

3 RS **923.0**

tive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento. La differenza tra le produzioni calcolate corrisponde alla perdita di produzione;

- b. le perdite di produzione calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi spot dell'elettricità rilevati nel corrispondente momento alla borsa per l'area di mercato Svizzera (prezzi Swissix) e sommate per l'intero anno d'esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera.

² Per le centrali idroelettriche il cui detentore beneficia di una remunerazione secondo gli articoli 7, 7a o 28a della legge del 26 giugno 1988⁴ sull'energia (LEne) sono determinanti le remunerazioni versate nel corrispondente momento anziché i prezzi Swissix.

Art. 4 Mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica

¹ I mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica, considerati costi computabili, sono calcolati per ogni anno d'esercizio come segue:

- a. per ogni ora sono calcolate le produzioni della centrale idroelettrica che sarebbero state possibili sul piano tecnico e in base alle portate in entrata effettive nonché ammissibili sul piano giuridico, con e senza le misure di risanamento, e che avrebbero generato i maggiori ricavi secondo i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento;
- b. le produzioni calcolate secondo la lettera a sono moltiplicate per i prezzi Swissix applicati nel corrispondente momento e sommate per l'intero anno d'esercizio. I prezzi Swissix negoziati in euro sono convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio giornaliero pubblicato dalla Banca nazionale svizzera;
- c. la differenza tra la somma annuale dei ricavi senza le misure di risanamento sommati e quella dei ricavi con le misure di risanamento corrisponde ai mancati ricavi.

² I detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di remunerazioni secondo gli articoli 7, 7a o 28a LEne non possono far valere mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica.

Art. 5 Assegnazione dell'indennizzo

¹ La procedura di assegnazione dell'indennizzo è disciplinata dagli articoli 17d-17d^{quater} OEn. I detentori delle centrali idroelettriche presentano con la domanda di indennizzo:

⁴ RS 730.0

- a. i parametri per il calcolo delle produzioni con e senza le misure di risanamento, sotto forma di valori costanti oppure di funzioni a seconda dei flussi effettivi, con indicazione dei valori minimi e massimi;
- b. la prova che, in base ai dati degli ultimi dieci anni d'esercizio rappresentativi, i parametri producono risultati di calcolo corrispondenti in ampia misura alla situazione effettiva;
- c. i dati concernenti i presumibili costi annui minimi, medi e massimi computabili, basati sui calcoli effettuati nel quadro della prova di cui alla lettera b per gli ultimi 10 anni d'esercizio rappresentativi;
- d. tutti gli altri dati di cui all'appendice 1.7 numero 1 OEn.

² Ai fini della comprensione della domanda, l'autorità cantonale competente e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) possono richiedere documenti supplementari.

³ La società nazionale di rete definisce nella decisione di cui all'articolo 17d capoverso 3 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi annui minimi, medi e massimi computabili.

⁴ Essa può rivedere i parametri al più presto dopo cinque anni e definirli di nuovo per almeno cinque anni se la situazione reale è cambiata. I detentori delle centrali devono fornire la relativa documentazione.

Art. 6 Versamento dell'indennizzo

¹ La procedura di versamento dell'indennizzo è disciplinata dagli articoli 17d^{quinquies} - 17d^{sexies} OEn.

² Se i presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all'articolo 17d^{ter} capoverso 2 OEn ammontano ad almeno 100 000 franchi, i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono annualmente all'autorità cantonale competente, entro due mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, un riepilogo dei costi insorti nell'anno d'esercizio precedente secondo l'articolo 2 capoverso 1. Sulla base di ciò, la società nazionale di rete versa annualmente gli indennizzi.

³ Se i presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all'articolo 17d^{ter} capoverso 2 OEn ammontano a meno di 100 000 franchi, per il versamento si applica quanto segue:

- a. la società nazionale di rete versa gli indennizzi annualmente, la prima volta un anno dopo la notifica da parte del detentore dell'inizio dell'attuazione delle misure;
- b. i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono ogni cinque anni all'autorità cantonale competente, al più tardi due mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio, un riepilogo dei costi insorti negli ultimi cinque anni d'esercizio secondo l'articolo 2 capoverso 1;

- c. se necessario, la società nazionale di rete adegua in base al riepilogo secondo la lettera b gli indennizzi e l'importo dei versamenti per i cinque anni successivi;
- d. al termine del periodo d'indennizzo, i detentori delle centrali idroelettriche trasmettono all'autorità cantonale competente un ultimo riepilogo dei costi annui insorti dall'ultimo adeguamento dell'indennizzo. Su tale base, la società nazionale di rete redige un conteggio finale e versa gli arretrati in caso di indennizzi troppo bassi o richiede la restituzione degli indennizzi versati in eccesso.

⁴ Le perdite di produzione dovute ai periodi in cui le centrali idroelettriche rimangono del tutto o in parte fuori servizio non sono considerate nel calcolo dei mancati ricavi. I detentori delle centrali idroelettriche tengono conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ L'autorità cantonale competente e l'UFAM possono chiedere ai detentori delle centrali idroelettriche di presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della comprensione del riepilogo dei costi. Con il riepilogo dei costi, i detentori delle centrali idroelettriche forniscono inoltre informazioni sull'adempimento delle misure di risanamento.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il... .

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Doris Leuthard